

Valori bollati in contanti: senza tracciabilità niente riduzione accertamenti

SINTESI OPERATIVA

Il pagamento in contanti di valori bollati per oltre 500 euro fa perdere la riduzione biennale dei termini di accertamento prevista dall'art. 3 del D.Lgs. 127/2015. Secondo l'Agenzia delle entrate, la soglia di tracciabilità vale anche se l'acquisto non rileva ai fini IVA: la natura dei valori bollati non esclude l'esborso dal requisito. Imprese e professionisti devono quindi documentare un pagamento non in contanti quando intendono beneficiare dell'agevolazione, perché il contante oltre il limite impedisce di applicare il termine ridotto nei controlli fiscali.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

L' Agenzia delle entrate, con la risposta n. 77 del 12 marzo 2026, ha chiarito che il pagamento in contanti di valori bollati per importi superiori a 500 euro impedisce l'accesso alla riduzione biennale dei termini di accertamento prevista dall'art. 3 del D.Lgs. 127/2015. Il chiarimento assume rilievo pratico perché esclude che la non rilevanza IVA dell'acquisto di valori bollati possa sottrarre tale esborso al requisito della tracciabilità.

IN BREVE

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 77 del 12 marzo 2026, ha stabilito un principio inequivocabile: l'acquisto di valori bollati per importi superiori a 500 euro effettuato in contanti comporta la decadenza dal beneficio della riduzione biennale dei termini di accertamento. La decisione respinge la tesi dell'istante che riteneva escluse dal perimetro applicativo dell'art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015 le operazioni prive di rilevanza IVA. L'Amministrazione finanziaria chiarisce che la tracciabilità deve essere garantita per la totalità delle attività poste in essere dal soggetto passivo IVA nell'esercizio dell'impresa o del lavoro autonomo, indipendentemente dalla natura fiscale dell'operazione. Un solo pagamento non tracciabile oltre la soglia di 500 euro compromette l'intera agevolazione per l'intero periodo d'imposta, senza correttivi né proporzionalità.

IL CASO: BOLLATI PAGATI CASH OLTRE SOGLIA

Una società ha presentato istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate su una questione che, in apparenza, potrebbe sembrare di dettaglio. L'azienda voleva capire se pagare in contanti – per importi superiori a 500 euro – l'acquisto di valori bollati potesse o meno pregiudicare il beneficio fiscale della riduzione dei termini di accertamento. La tesi della società era abbastanza lineare: i valori bollati non sono soggetti a IVA, quindi non costituirebbero tecnicamente delle "operazioni" rilevanti ai sensi della norma di riferimento.

L'Agenzia ha respinto questa lettura con la risposta n. 77 del 12 marzo 2026, senza lasciare margini di interpretazione: qualsiasi pagamento in contanti superiore a 500 euro, a prescindere dalla natura fiscale dell'operazione, comporta la decadenza dal regime premiale. La posizione è netta e non ammette deroghe.

LA NORMA: RIDUZIONE BIENNALE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO

Prima di comprendere le ragioni della risposta così categorica, vale la pena richiamare l'istituto in questione. L'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015 riconosce ai soggetti passivi IVA un vantaggio non trascurabile: la riduzione di 2 anni

dei termini di decadenza per gli accertamenti relativi a IRES, IRAP e IVA. In termini concreti, i termini ordinari di 5 anni previsti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 (per le imposte sui redditi, in caso di dichiarazione presentata) e dall'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 (per l'IVA) si riducono a 3 anni; in caso di omessa dichiarazione, i termini scendono da 7 a 5 anni.

Norma di riferimento

Art. 3, comma 1, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 – Riduzione dei termini di decadenza per l'accertamento IRES, IRAP e IVA, in favore dei soggetti passivi IVA che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro. Le modalità attuative sono disciplinate dal D.M. 4 agosto 2016.

Si tratta di uno strumento pensato per incentivare la tracciabilità dei flussi finanziari. Chi adotta mezzi di pagamento elettronici e documentazione digitale ottiene, in cambio, un trattamento di favore nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria: un periodo di osservazione più breve, che riduce sensibilmente l'esposizione al rischio accertativo.

LE TRE CONDIZIONI CUMULATIVE PER ACCEDERE AL BENEFICIO

Il punto critico è che le condizioni per accedere alla riduzione sono cumulative: non basta soddisfarne una o due. Occorre rispettarle tutte e tre per ciascun periodo d'imposta. Il D.M. 4 agosto 2016 le elenca in modo tassativo:

CONDIZIONE	CONTENUTO
1. Documentazione digitale	Tutte le operazioni attive devono essere documentate tramite fattura elettronica via Sistema di Interscambio (SdI) e/o memorizzazione elettronica con invio telematico dei corrispettivi.
2. Tracciabilità dei pagamenti	Tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di importo superiore a 500 euro – soglia comprensiva di imposte e oneri accessori – devono avvenire con strumenti tracciabili (bonifico, carta di credito/debito, ecc.).
3. Comunicazione in dichiarazione	L'esistenza dei presupposti deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta, mediante la compilazione dell'apposita casella nel quadro RS del modello Redditi. La mancata indicazione rende inefficace la riduzione, anche se le altre condizioni risultano soddisfatte.

Basta un solo pagamento non tracciabile – anche uno soltanto – nell'intero periodo d'imposta per perdere il beneficio. La decadenza opera sull'intero anno fiscale, non sulla singola operazione: una logica di “tutto o niente” che l'Agenzia ribadisce con la risposta in commento.

PERCHÉ I VALORI BOLLATI NON SONO ESCLUSI DALLA SOGLIA

La società istante aveva sostenuto, nella propria istanza, che i valori bollati – in quanto operazioni prive di rilevanza IVA – non rientrassero nel perimetro delle “operazioni” di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015. Una distinzione che, se accolta, avrebbe consentito di pagare in contanti anche importi superiori a 500 euro senza conseguenze sul regime premiale.

L'Agenzia non accoglie questa tesi. La norma non distingue tra operazioni imponibili e operazioni escluse dal campo IVA: il riferimento alle “operazioni di ammontare superiore a 500 euro” va inteso come comprensivo della totalità delle attività poste in essere dal soggetto passivo IVA nell'esercizio dell'impresa o del lavoro autonomo. L'acquisto di valori bollati rientra pienamente in questo perimetro. La logica è coerente con la ratio della norma: il legislatore vuole incentivare la tracciabilità complessiva dei flussi, non solo quella delle operazioni IVA. Circoscrivere il requisito alle sole operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto introdurrebbe una distinzione che il testo normativo non prevede – e che ne indebolirebbe l'efficacia.

■ COSA CAMBIA NELLA PRATICA PER LE IMPRESE

Le conseguenze operative sono chiare. Una società che durante l'anno acquista valori bollati – tipicamente marche da bollo su atti e documenti d'impresa – e lo fa pagando in contanti per importi superiori a 500 euro perde, per quell'intero anno fiscale, il diritto alla riduzione biennale dei termini di accertamento. Non ci sono correttivi né proporzionalità: la decadenza è totale.

Esempio pratico. Uno studio professionale che a giugno 2026 acquista marche da bollo in contanti per un importo di 600 euro non potrà usufruire della riduzione dei termini di accertamento per l'intero 2026. Ciò accade anche se per tutto il resto dell'anno la gestione è stata impeccabile, con fatture elettroniche regolari e pagamenti esclusivamente tramite bonifico o carta.

SCENARIO	EFFETTO SUL REGIME PREMIALE
Tutti i pagamenti superiori a 500 euro tracciabili, compreso l'acquisto di valori bollati	Riduzione di 2 anni dei termini di accertamento (se rispettate anche le altre condizioni)
Un solo pagamento in contanti superiore a 500 euro (anche per valori bollati)	Decadenza totale dal beneficio per l'intero periodo d'imposta
Mancata compilazione del quadro RS nella dichiarazione dei redditi	Inefficacia della riduzione, anche se le altre condizioni sono soddisfatte

■ IL PERIMETRO DELLA SOGLIA DEI 500 EURO

Un elemento che merita attenzione è come calcolare la soglia di 500 euro. La risposta n. 77/2026 chiarisce – conformemente a quanto già indicato nella precedente prassi amministrativa, tra cui la risposta n. 438 del 29 agosto 2022 – che l'importo va considerato comprensivo di tutte le imposte e gli oneri accessori. Non si guarda quindi al solo imponibile, ma al corrispettivo totale effettivamente pagato.

Quanto al perimetro soggettivo, la norma si rivolge ai soggetti passivi IVA che operano nell'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo; non riguarda i privati consumatori. Per tutti gli operatori economici – compresi i professionisti con partita IVA – il regime di tracciabilità riguarda la totalità delle uscite superiori alla soglia, senza distinzioni basate sulla natura fiscale dell'esborso.

■ IL SEGNALE PIÙ RILEVANTE DELLA RISPOSTA

Al di là della soluzione al quesito specifico – tutto sommato abbastanza lineare – la risposta n. 77/2026 ha un valore sistematico rilevante. L'Agenzia coglie l'occasione per ribadire con chiarezza i presupposti applicativi del beneficio, in un quadro in cui molti contribuenti ancora non hanno piena consapevolezza delle conseguenze di un singolo pagamento cash fuori soglia.

Il messaggio è inequivocabile: chi vuole beneficiare della riduzione dei termini di accertamento deve adottare un approccio rigoroso e integrale alla tracciabilità. Non basta presidiare le grandi operazioni commerciali. Occorre monitorare anche le spese apparentemente marginali – come l'acquisto di marche da bollo – perché è sufficiente un solo scivolone per compromettere il beneficio sull'intero anno. Un dettaglio che, nella pratica contabile e gestionale di molte imprese, rischia di passare inosservato.

■ CONSIDERAZIONI OPERATIVE FINALI

In termini pratici, si raccomanda di adottare alcune precauzioni concrete. Per l'acquisto di valori bollati di importo superiore a 500 euro è necessario ricorrere sistematicamente a strumenti di pagamento tracciabili: bonifico bancario, carta di credito o di debito. Occorre inoltre verificare, in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi, che nel quadro RS del modello Redditi sia correttamente barrata la casella relativa all'attestazione dell'esistenza dei presupposti del regime premiale: una verifica che, nella frenesia della chiusura fiscale, rischia di essere trascurata proprio quando tutte le condizioni sostanziali risulterebbero rispettate.

Infine, è opportuno che le strutture amministrative di imprese e studi professionali procedano a una mappatura sistematica di tutti i fornitori e delle tipologie di spesa che possono generare pagamenti in contanti oltre soglia – anche i più inusuali, come appunto i rivenditori di valori bollati – e adottino procedure interne che rendano il pagamento in contanti strutturalmente impossibile per quelle categorie di acquisto.



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)

Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (16/03/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venti

STUDIO PIZZANO